



Organi e compagine sociale

Consiglio di Amministrazione (eletto in data 10.12.2020)

Presidente
Massimiliano Stefano Gianotti

Vicepresidente
Valentina Cramerotti

Consigliera
Barbara Brugnara

Consigliere
Giorgio Tavano Blessi

Consigliere
Marco Vitale

Assemblea dei Soci (al 10.12.2020)

Elena Antonin

Stefano Lisci

Sonia Galluzzo

Maria Radicchi

Valentina Parisi

Roberta Pedrini

Margherita Delmonego

Beniamino Casagrande

Pietro Ambrosini

Revisore dei conti
Dottor Vincenzo Bucci

Segue ultimo bilancio di esercizio approvato con specifica dei contributi pubblici ricevuti e statuto.

Bolzano, 23/12/2020

Il Presidente

CF/PI CCIAA BZ 02708850215
n. REA 199066
cod. dest. USAL8PV
pec. 19@pec.it

t. 0039 0471 1812274
e. info@cooperativa19.it
w. cooperativa19.it

19 Società Cooperativa
Via Bari-Str. 36/C
Bolzano-Bozen / IT

Contributi da enti pubblici ricevuti nel 2020								
Ente erogante	Progetto	Importo contributo	N. e data decreto	Anticipo contributo	Data incasso anticipo contributo	Saldo contributo	Data incasso saldo contributo	Da incassare
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Cultura	Concessione di contributo per lo svolgimento di attività straordinarie - Mostra collettiva degli artisti al centro Trevi	31.600,00 €	Decreto 24399/2019	25.280,00 €	03/02/2020	6.320,00 €	16/12/2020	0,00 €
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Cultura	Concessione di un contributo ordinario per lo svolgimento di attività culturali anno 2020	81.850,00 €	Decreto n. 1015/2020	65.480,00 €	07/02/2020			16.370,00 €
Comune di Bolzano - Ufficio Cultura	Concessione di contributo per lo svolgimento di attività straordinarie - Mostra collettiva degli artisti al centro Trevi	4.000,00 €	Delibera n. 346/117854	2.000,00 €	16/07/2020			2.000,00 €
Agenzia delle Entrate	Contributo a sostegno delle piccole imprese Covid 19	6.000,00 €		2.000,00 €	24/08/2020	4.000,00 €	10/11/2020	0,00 €
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio commercio e servizi	Contributo a sostegno delle piccole imprese Covid 19	5.000,00 €	Decreto n. 14990/2020 del 28/8/2020	5.000,00 €	14/09/2020			0,00 €
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Giovani	Concessione contributo integrativo per la promozione di attività a favore dei giovani progetto Make It Visible/laqos	7.000,00 €	Decreto 15168/2020 del 27/8/2020	5.600,00 €	29/09/2020			1.400,00 €
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Cultura	Concessione contributo New Deal. Contributo per investimenti culturali digitali - prima tranche	8.344,00 €	Decreto 16840/2020	7.509,60 €	02/10/2020			834,40 €
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Cultura	Concessione contributo New Deal. Contributo per investimenti culturali digitali - seconda tranche	8.346,00 €	Decreto 19852/2020	7.511,40 €	01/12/2020			834,60 €
Saldi contributi 2018 e 2019 erogati nel 2020								
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Cultura	Contributo ordinario per lo svolgimento di attività culturali 2019	79.000,00 €	Decreti n. 734, 659, 1437/2019	31.600,00 € + 12.640,00 € + 18.960,00 €	5/2/2019 + 30/5/2019 + 11/9/2019	7.900,00 € + 4.740,00 € + 3.160,00 €	15/6/2020 tutti e tre	0,00 €
Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Cultura	Concessione di un contributo per investimenti culturali - attrezzature	3.950,00 €	Decreto n. 20252/2019	3.160 €	19/11/2019	790,00 €	16/10/2020	0,00 €
Comune di Bolzano - Ufficio Famiglia, Donn, Gioventù e Promozione Sociale	Concessione contributo produzione documentario Luca+Silvana	5.000,00 €	Delibera 412 del 9/7/2018	2.500,00 €	09/08/2018	2.500,00 €	16/06/2020	0,00 €

In fede



Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: 19 SOCIETA' COOPERATIVA
 Sede: VIA BARI 36/C BOLZANO BZ
 Capitale sociale: 5.900,00
 Capitale sociale interamente versato: no
 Codice CCIAA: BZ
 Partita IVA: 02708850215
 Codice fiscale: 02708850215
 Numero REA: 199066
 Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
 Settore di attività prevalente (ATECO): 949920
 Società in liquidazione: no
 Società con socio unico: no
 Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
 Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
 Appartenenza a un gruppo: no
 Denominazione della società capogruppo:
 Paese della capogruppo:
 Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A211397

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Micro

	31/12/2019	31/12/2018
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	300	300
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	304
II - Immobilizzazioni materiali	2.489	3.256
III - Immobilizzazioni finanziarie	552	552
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>3.041</i>	<i>4.112</i>
C) Attivo circolante		

	31/12/2019	31/12/2018
II - Crediti	114.548	63.981
esigibili entro l'esercizio successivo	114.548	63.981
IV - Disponibilita' liquide	24.956	732
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>139.504</i>	<i>64.713</i>
D) Ratei e risconti	811	2.824
<i>Totale attivo</i>	<i>143.656</i>	<i>71.949</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.900	6.200
IV - Riserva legale	6.765	4.397
V - Riserve statutarie	9.188	3.899
VI - Altre riserve	64	65
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.206	7.894
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>33.123</i>	<i>22.455</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.593	1.158
D) Debiti	20.386	40.932
esigibili entro l'esercizio successivo	20.386	40.932
E) Ratei e risconti	87.554	7.404
<i>Totale passivo</i>	<i>143.656</i>	<i>71.949</i>

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Non risultano compensi ad amministratori erogati nel corso del 2019 a tale titolo.

Conto Economico Micro

	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	114.799	131.981

	31/12/2019	31/12/2018
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	139.569	147.601
altri	4.543	329
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>144.112</i>	<i>147.930</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>258.911</i>	<i>279.911</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.351	5.435
7) per servizi	175.090	171.942
8) per godimento di beni di terzi	18.500	32.230
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	18.483	34.491
b) oneri sociali	10.078	15.556
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.295	2.020
c) trattamento di fine rapporto	1.295	2.020
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>29.856</i>	<i>52.067</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	1.398	1.365
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	304	304
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.094	1.061
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>1.398</i>	<i>1.365</i>
14) oneri diversi di gestione	9.467	5.826
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>243.662</i>	<i>268.865</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	15.249	11.046
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	15	23
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>15</i>	<i>23</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>15</i>	<i>23</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	4	7
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>11</i>	<i>16</i>

	31/12/2019	31/12/2018
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	15.260	11.062
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.894	3.168
imposte relative a esercizi precedenti	160	-
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>4.054</i>	<i>3.168</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	11.206	7.894

Bilancio micro, altre informazioni

Introduzione

La società cooperativa ha redatto il bilancio previsto per le Microimprese ai sensi dell'art. 2435 ter C.C. ed è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa fornendo, in calce allo Stato Patrimoniale, le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 n. 9 e 16 del C.C.

Informazioni relative alle cooperative

Introduzione

L'organo amministrativo attesta di aver salvaguardato il carattere mutualistico della cooperativa e di aver raggiunto gli scopi sociali prefissati, così come sancito dallo Statuto Sociale.

Infatti, si evidenzia che lo scopo della cooperativa si sostanzia nell'articolo 3 dello Statuto Sociale, il quale stabilisce che lo scopo della cooperativa è procurare ai soci occasioni di lavoro, con particolare attenzione ad una funzione di inclusione nel mercato del lavoro dei giovani e delle donne sviluppando imprenditoria giovanile e femminile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3.4.2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa aderisce alla Cooper Dolomiti

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La nostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
B.9- Costi per il personale	29.856	29.856	100,0	SI

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile**Commento**

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si comunica che nell'esercizio 2019 NON sono stati ammessi nuovi soci, anzi vi è stato un recesso..

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile**Commento**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere mutualistico. .

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile**Commento**

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**Commento**

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di aver incassato nell'esercizio 2019 le seguenti somme:

Pubbl. Ammin.	Codice fiscale	Importo lordo incassato	Data incasso	Tipo contributo
PROVINCIA BZ	00390090215	31.600,00	05/02/2019	PAB 734/2019
PROVINCIA BZ	00390090215	15.800,00	29/05/2019	PAB 1724/2018
PROVINCIA BZ	00390090215	12.640,00	30/05/2019	PAB 6580/2019
PROVINCIA BZ	00390090215	4.080,00	01/07/2019	PAB 7688/2019
PROVINCIA BZ	00390090215	18.960,00	10/09/2019	PAB 14347/2019
PROVINCIA BZ	00390090215	4.000,00	19/09/2019	PAB 10204/2018
PROVINCIA BZ	00390090215	40.000,00	18/11/2019	PAB 20351/2019
PROVINCIA BZ	00390090215	3.160,00	19/11/2019	PAB 20252/2019
IDM SUDTIROLO	02521490215	14.250,00	06/11/2019	Quota Anno 2019
S.I.A.E.	01336610587	15.000,00	04/11/2019	Quota Anno 2019

..

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 11.205,93

- euro 3.362,00 alla riserva legale;
- euro 336,00 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- euro 7.507,93 alla riserva straordinaria;

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Bolzano , 28/06/2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Massimiliano Stefano Gianotti, Presidente





Repertorio n.78.028

Raccolta n. 10.542

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventisei febbraio duemiladiciotto, ore diciassette e trenta minuti
26.02.2018, ore **17.30**

in Bolzano, nel mio studio in via Alto Adige n.13;
davanti a me dott. Paolo Pantozzi, notaio in Bolzano, iscritto nel ruolo del Collegio
notarile di Bolzano;

è presente:

- GIANOTTI Massimiliano Stefano, nato a Milano il 17 novembre 1987, residente a Bolzano in via Resia n.26/B, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "**19 SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede a Bolzano, via Bari n.36/C, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano con codice fiscale 02708850215, REA n. BZ-199066.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che davanti a noi è riunita l'assemblea straordinaria della società predetta, regolarmente convocata a norma di statuto, mediante raccomandata inviata all'indirizzo dei soci e degli amministratori, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) modifica dell'art. 3 dello statuto (scopo sociale);
- 2) modifica dell'art. 4 dello statuto (oggetto sociale);
- 3) adeguamento dello statuto sociale alla nuova normativa in tema di amministrazione.

Assume la presidenza dell'assemblea lo stesso comparente il quale constata e dichiara che :

- i soci aventi diritto di voto sono attualmente 13 (tredici);
- sono presenti di persona 7 (sette) soci ovvero:
 - * GIANOTTI Massimiliano Stefano, nato a Milano il 17 novembre 1987,
 - * VITALE Marco, nato a Salerno il 16 agosto 1983,
 - * CRAMEROTTI Valentina, nata a Trento l'8 aprile 1987,
 - * LISCI Stefano, nato a San Gavino Monreale il 10 settembre 1984,
 - * LO RUSSO Maria, nata a Brescia il 25 settembre 1975
 - * PEDRINI Roberta, nata a Trento il 6 ottobre 1984,
 - * ANTONIN Elena Silvia, nata a Bressanone il 3 marzo 1988,
- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi previsti dallo statuto sociale, la prima convocazione è andata deserta e trattasi ora di seconda convocazione per la quale, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti;
- sono presenti per l'organo amministrativo il comparente stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, CRAMEROTTI Valentina, quale Vice Presidente e il Consigliere VITALE Marco, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri BRUGNARA Barbara e TAVANO BLESSI Giorgio.

Il comparente dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e capace di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed evidenzia i motivi di opportunità delle modifiche statutarie proposte relative all'oggetto e scopo sociale e la necessità di adeguare, con l'occasione, alcuni articoli dello statuto sociale alle nuove norme entrate in vigore relative all'amministrazione delle cooperative.

Quindi viene messo ai voti, per alzata di mano, la seguente delibera:

"L'assemblea della "**19 SOCIETA' COOPERATIVA**",
delibera

Pagati € Trecentocinquanta-
sei/00

Registro € 200,00

Ipotecaria €

Catastale €

Bollo € 156,00

.....
TOTALE € 356,00

Registrato a Bolzano

in data 01/03/2018

al N. 2625

Serie 1T

IL NOTAIO DEPOSITARIO

1) di modificare l'art.3 dello statuto sociale come segue:

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato.

In particolare scopo della Cooperativa è procurare ai soci occasioni di lavoro, con particolare attenzione ad una funzione di inclusione nel mercato del lavoro dei giovani e delle donne sviluppando imprenditoria giovanile e femminile.

La Cooperativa intende inoltre perseguire, attraverso la solidale partecipazione di tutti i soci, scopi culturali, sociali ed educativi, al fine di contribuire a realizzare una nuova economia basata su principi di essenzialità e di solidarietà. A questo scopo la Cooperativa si propone di svolgere un'attività finalizzata alla ricerca di modelli di sviluppo alternativi, la promozione di un rapporto equilibrato con l'ambiente, la produzione di servizi culturali volti alla crescita della sensibilità sociale e dell'impegno di prevenzione verso ogni forma di disagio e di emarginazione, ed in particolare per promuovere e garantire alle persone con disabilità pari opportunità in tutti gli ambiti della vita.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3.4.2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa aderisce a Cooperazione Autonoma Dolomiti.

2) di modificare l'art.4 dello statuto come segue:

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, l'attività della cooperativa sarà diretta a promuovere occasioni di lavoro nei settori della cultura, della creatività, della comunicazione e nei settori affini, nei quali la cultura e la creatività e la comunicazione siano l'oggetto di possibili interventi per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale del territorio e della società in genere, ed in ogni caso in tutti i settori nei quali sia prevalente l'attività culturale e/o artistica compresi quelli legati alla crescita socio-culturale dei giovani e delle donne nella società nonché di azioni e attività orientate al sostegno delle fasce deboli e delle persone con disabilità.

Particolare attenzione, inoltre, sarà posta al coinvolgimento nelle attività della cooperativa di giovani professionisti o aspiranti tali al fine di offrire lavoro e esperienze di crescita professionale e imprenditoriale nei settori in cui opera.

La cooperativa agirà in funzione della ideazione, realizzazione, comunicazione

ed organizzazione di ogni possibile attività che ne permetta il raggiungimento dello scopo sociale; la Cooperativa ha come oggetto:

- l'organizzazione e la realizzazione in ogni suo aspetto di eventi, esposizioni, manifestazioni, festival, progetti, ricerche, rassegne, studi, pubblicazioni, siti web, produzioni audiovisive e simili (organizzazione, produzione e distribuzione di materiale audiovisivo),
- indagini di mercato, corsi di formazione, ed ogni possibile iniziativa funzionale e connessa allo sviluppo della cultura, creatività, innovazione, benessere e partecipazione dei giovani e della società in genere;
- azioni a sostegno della promozione del benessere e salute fisica e psicologica degli individui e comunità, al fine di rafforzare il binomio tra cultura–salute/benessere, anche con riferimento a fasce deboli e delle persone con disabilità;
- progettare attività di ricerca e azioni di intervento che promuovano la complementarità tra cultura, turismo e benessere nell'ottica di uno sviluppo territoriale e della società in genere;
- sostenere attività di terzi, soggetti pubblici e privati, con i quali la cooperativa potrà collaborare allo scopo di incrementare la cultura, creatività, innovazione e benessere in relazione allo sviluppo dei settori economici, sociali, ambientali e culturali del territorio e della società in genere;
- attività di consulenza, ricerca, documentazione e comunicazione con particolare attenzione allo sviluppo e agli aggiornamenti nazionali ed internazionali in materia di politiche giovanili;
- promozione a livello internazionale di attività formative e ricreative per i giovani atte a favorire la volontà e la capacità di comprensione e collaborazione internazionale tra i singoli, i gruppi e i popoli;
- promuovere e realizzare progetti, iniziative e corsi di formazione in ambito artistico, culturale e della comunicazione, a favore dei giovani per consentire la partecipazione attiva alla vita culturale della società e incentivare nei giovani forme e modalità di espressione personale;
- progettare e realizzare attività formativo-pedagogiche in contesti extra-scolastici; promuovere e realizzare progetti di mediazione e didattica nei settori dell'arte, della cultura, dell'ambiente e della creatività
- produzioni e vendite di audiovisivi e simili (organizzazione, produzione e distribuzione di materiale audiovisivo);
- produzione, anche esclusivamente esecutiva, e vendita di film, documentari, lungometraggi e cortometraggi per qualsiasi distribuzione fisica e/o digitale;
- attività editoriali con produzione e diffusione di dvd e/o contenuti, anche tramite internet;
- ideazione e realizzazione campagne promozionali e di comunicazione on line e/o offline, immagine coordinata, sito web, ufficio stampa, progettazione e stampa materiale promozionale nei settori sopra indicati con particolare attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione e all'applicazione di nuove tecnologie;
- servizio di grafica e design dell'immagine per progetti legati alla cultura, all'arte, alla creatività, ai giovani e settori affini ed ideazione e realizzazione immagini grafiche e fotografiche per progetti legati alla cultura, all'arte, alla creatività, ai giovani e settori affini;
- consulenza in ambito di progettazione, organizzazione, comunicazione nei settori dell'arte, della cultura, della creatività, dell'innovazione, dei giovani,

della formazione e affini;

- vendita e commercializzazione di prodotti di editoria, gadget, editoria online, audio-visivo legati a progetti, ricerche, mostre, eventi promossi e/o organizzati dalla cooperativa;
- ogni altro servizio o attività ausiliarie strategica e/o di supporto alle precedenti attività inclusa la formazione
- possibilità di stringere accordi con organizzazioni ed enti nel settore della ricerca per lo sviluppo di progetti comuni in riferimento alle linee di sviluppo individuate

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

3) di adeguare lo statuto alla nuova normativa relativa all'Amministrazione delle Cooperative e quindi di modificare gli artt. 24, 25, 26 e 30 come segue:

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, laddove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 26 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente."

Il presidente, verificato l'esito della votazione, dichiara che essa è approvata con il voto unanime dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

Io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto al comparente, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e cinquanta minuti.

Consta di cinque pagine di due fogli.

F.To GIANOTTI Massimiliano Stefano

F.To PANTOZZI Paolo - Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 78.028 raccolta n. 10.542

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede in **Bolzano** la Società cooperativa denominata "**19 società cooperativa**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. L'Organo amministrativo potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l'istituzione o la soppressione di altre sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato.

In particolare scopo della Cooperativa è procurare ai soci occasioni di lavoro, con particolare attenzione ad una funzione di inclusione nel mercato del lavoro dei giovani e delle donne sviluppando imprenditoria giovanile e femminile.

La Cooperativa intende inoltre perseguire, attraverso la solidale partecipazione di tutti i soci, scopi culturali, sociali ed educativi, al fine di contribuire a realizzare una nuova economia basata su principi di essenzialità e di solidarietà. A questo scopo la Cooperativa si propone di svolgere un'attività finalizzata alla ricerca di modelli di sviluppo alternativi, la promozione di un rapporto equilibrato con l'ambiente, la produzione di servizi culturali volti alla crescita della sensibilità sociale e dell'impegno di prevenzione verso ogni forma di disagio e di emarginazione, ed in particolare per promuovere e garantire alle persone con disabilità pari opportunità in tutti gli ambiti della vita.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3.4.2001, n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa aderisce a Cooperazione Autonoma Dolomiti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, l'attività della cooperativa sarà diretta a promuovere occasioni di lavoro nei settori della cultura, della creatività, della comunicazione e nei settori affini, nei quali la cultura e la creatività e la comunicazione siano l'oggetto di possibili interventi per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale del territorio e della società in genere, ed in ogni caso in tutti i settori nei quali sia prevalente l'attività culturale e/o artistica compresi quelli legati alla crescita socio-culturale dei giovani e delle donne nella società nonché di azioni e attività orientate al sostegno delle fasce deboli e delle persone con disabilità.

Particolare attenzione, inoltre, sarà posta al coinvolgimento nelle attività della cooperativa di giovani professionisti o aspiranti tali al fine di offrire lavoro e esperienze di crescita professionale e imprenditoriale nei settori in cui opera.

La cooperativa agirà in funzione della ideazione, realizzazione, comunicazione ed organizzazione di ogni possibile attività che ne permetta il raggiungimento dello scopo sociale; la Cooperativa ha come oggetto:

- l'organizzazione e la realizzazione in ogni suo aspetto di eventi, esposizioni, manifestazioni, festival, progetti, ricerche, rassegne, studi, pubblicazioni, siti web, produzioni audiovisive e simili (organizzazione, produzione e distribuzione di materiale audiovisivo),
- indagini di mercato, corsi di formazione, ed ogni possibile iniziativa funzionale e connessa allo sviluppo della cultura, creatività, innovazione, benessere e partecipazione dei giovani e della società in genere;
- azioni a sostegno della promozione del benessere e salute fisica e psicologica degli individui e comunità, al fine di rafforzare il binomio tra cultura – salute / benessere, anche con riferimento a fasce deboli e delle persone con disabilità;
- progettare attività di ricerca e azioni di intervento che promuovano la complementarità tra cultura, turismo e benessere nell'ottica di uno sviluppo territoriale e della società in genere;
- sostenere attività di terzi, soggetti pubblici e privati, con i quali la cooperativa potrà collaborare allo scopo di incrementare la cultura, creatività, innovazione e benessere in relazione allo sviluppo dei settori economici, sociali, ambientali e culturali del territorio e della società in genere;
- attività di consulenza, ricerca, documentazione e comunicazione con particolare attenzione allo sviluppo e agli aggiornamenti nazionali ed internazionali in materia di politiche giovanili;
- promozione a livello internazionale di attività formative e ricreative per i giovani atte a favorire la volontà e la capacità di comprensione e collaborazione internazionale tra i singoli, i gruppi e i popoli;
- promuovere e realizzare progetti, iniziative e corsi di formazione in ambito artistico, culturale e della comunicazione, a favore dei giovani per consentire ia

- partecipazione attiva alla vita culturale della società e incentivare nei giovani forme e modalità di espressione personale;
- progettare e realizzare attività formativo-pedagogiche in contesti extra-scolastici; promuovere e realizzare progetti di mediazione e didattica nei settori dell'arte, della cultura, dell'ambiente e della creatività
 - produzioni e vendite di audiovisivi e simili (organizzazione, produzione e distribuzione di materiale audiovisivo);
 - produzione, anche esclusivamente esecutiva, e vendita di film, documentari, lungometraggi e cortometraggi per qualsiasi distribuzione fisica e/o digitale;
 - attività editoriali con produzione e diffusione di dvd e/o contenuti, anche tramite internet;
 - ideazione e realizzazione campagne promozionali e di comunicazione on line e/o offline, immagine coordinata, sito web, ufficio stampa, progettazione e stampa materiale promozionale nei settori sopra indicati con particolare attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione e all'applicazione di nuove tecnologie;
 - servizio di grafica e design dell'immagine per progetti legati alla cultura, all'arte, alla creatività, ai giovani e settori affini ed ideazione e realizzazione immagini grafiche e fotografiche per progetti legati alla cultura, all'arte, alla creatività, ai giovani e settori affini;
 - consulenza in ambito di progettazione, organizzazione, comunicazione nei settori dell'arte, della cultura, della creatività, dell'innovazione, dei giovani, della formazione e affini;
 - vendita e commercializzazione di prodotti di editoria, gadget, editoria online, audiovisivo legati a progetti, ricerche, mostre, eventi promossi e/o organizzati dalla cooperativa;
 - ogni altro servizio o attività ausiliarie strategica e/o di supporto alle precedenti attività inclusa la formazione
 - possibilità di stringere accordi con organizzazioni ed enti nel settore della ricerca per lo sviluppo di progetti comuni in riferimento alle linee di sviluppo individuate

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti

commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 33 e 34 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate

- dagli organi sociali;
- c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
 - d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che

abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;

- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 10 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 10 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) ha visto cessare il rapporto di lavoro per qualsiasi motivazione oggettiva o soggettiva.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 33 e 34, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data

di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 17 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.
- d) Il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e se nominati all'Organo di Controllo e al Revisore legale dei Conti;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti;
- k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto f) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominati ovvero se questi ultimi dichiarino per iscritto di essere informati dell'assemblea e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 23.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti i soci.

Art. 23 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o Revisore della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge,

dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, laddove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 26 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se

nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 31 (L'Organo di Controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

L'organo di controllo è regolato dalla Legge.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge esso svolge le funzioni di controllo di legalità e di revisione legale dei conti previste dalla legge in materia di s.p.a..

I soci possono, tuttavia, rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato l'organo di controllo svolge solo il controllo di legalità e la revisione legale dei conti deve essere, invece, demandata ad un revisore legale od ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia necessaria per legge, l'organo di controllo, ove nominato, svolge le medesime funzioni previste per la s.p.a., salvo che i soci preferiscano rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione e sempreché la società non sia soggetta a redigere il bilancio consolidato, poiché in tal caso la revisione legale dei conti deve essere affidata ad un revisore legale od ad una società di revisione ex art. 2409-bis del codice civile.

Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo può essere anche un personale.

Art. 32 (Il Revisore legale dei conti)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1 del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina e la disciplina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si rimanda alla norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito l'Organo di Controllo se nominato. Il revisore dura in carica tre esercizi. Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la

revisione legale dei conti è esercitato dall'organo di controllo regolato dalla legge per tempo vigente.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art.33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre

una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to GIANOTTI Massimiliano Stefano

F.to PANTOZZI Paolo notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante
M.U.I.

Atto registrato a Bolzano in data 01.03.2018 al n. 2625 serie 1T.

Io sottoscritto dott. Paolo Pantozzi, notaio in Bolzano, iscritto nel ruolo del
Collegio Notarile di Bolzano, certifico, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs
07.03.2005 n. 82, che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale documento cartaceo conservato nei miei atti.

Bolzano, due marzo duemiladiciotto (02.03.2018)